

NEWSLETTER CODICE DEL TERZO SETTORE

NUMERO 11

I REGIMI FISCALI PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

*I regimi IVA per gli enti
del terzo settore dopo
il via libera dalla
Commissione Europea*

Una delle più importanti novità della riforma è il nuovo regime fiscale previsto per gli enti del Terzo settore (Ets), la cui disciplina è contenuta nell'art. 79 del Codice del Terzo settore.

Esso prevede una distinzione fondamentale tra "Ets non commerciali" ed "Ets commerciali".

Per qualificare un Ets come "commerciale" o "non commerciale" occorre procedere a "pesare" le entrate che esso ha avuto durante l'esercizio, secondo le regole definite dal codice del Terzo settore.

A tale fine occorre anzitutto definire la commercialità o meno di ogni singola attività di interesse generale svolta dall'ente.

Una volta definita la commercialità o la non commercialità dell'Ets si procederà a determinare il reddito imponibile, sul quale verranno calcolate le imposte da versare.

Si ricorda che la parte fiscale del codice del Terzo settore non è ancora applicabile; lo sarà solo nel periodo di imposta successivo a quello in cui la Commissione europea avrà dato la propria autorizzazione a tale nuovo regime.

COMMERCIALITÀ DELLE SINGOLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

Al fine di determinare la qualifica fiscale di un ente del Terzo settore definire la commercialità o meno, ai fini Ires, delle singole attività di interesse generale svolte.

Sono considerate non commerciali le attività di interesse generale svolte con le seguenti modalità:

- a titolo gratuito;
- dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi (si intendono non solo i costi di diretta imputazione ma anche i costi indiretti relativi all'attività svolta), tenuto conto anche degli apporti economici delle pubbliche amministrazioni;
- qualora i ricavi non superino di oltre il 5% i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi.

PREVISIONE DI NON COMMERCIALITÀ PER ALCUNE ATTIVITÀ DI ODV E APS

Il codice del Terzo settore considera non commerciali alcune specifiche attività svolte esclusivamente da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.

Sia per le Odv che per le Aps non è considerata commerciale l'attività di vendita di beni acquistati da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario e sia svolta senza l'impiego di mezzi organizzati per fini di concorrenzialità sul mercato.

Solo per le Aps, invece, sono considerate non commerciali:

- le attività istituzionali svolte dietro corrispettivo nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, ovvero nei confronti di enti composti in misura non inferiore al 70% da enti del Terzo settore;

- le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi, verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali.

Solo per le Aps ricomprese tra gli enti assistenziali riconosciuti dal Ministero dell'Interno, si considera non commerciali la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar ed esercizi simili, oltre che l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, a patto che:

- tali attività siano strettamente complementari a quelle istituzionali e siano rivolte agli associati e ai familiari conviventi degli stessi;
- non ci si avvalga di strumenti pubblicitari o comunque di diffusione di informazioni a terzi, diversi dagli associati.

LA NATURA FISCALE DELL'ETS

Una volta definita la natura delle singole attività di interesse generale, si dovrà verificare la natura fiscale dell'ente del Terzo settore procedendo a "pesare" tutti i ricavi e i proventi da esso generati durante l'esercizio sulla base delle norme delineate dall'art. 79 del Codice del Terzo settore.

Il codice definisce come "commerciale" un Ets qualora i ricavi delle attività di interesse generale svolte con modalità commerciali nonché i ricavi da attività diverse siano superiori, nel periodo di imposta, alle entrate derivanti da attività non commerciali.

Per queste ultime il codice identifica tutti i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative e ogni altra entrata ad esse assimilabile, oltre ovviamente ai proventi da attività di interesse generale svolte con modalità non commerciali.

Va considerato tra le entrate non commerciali anche il valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali, cioè i cosiddetti proventi figurativi.

Per quanto riguarda le sponsorizzazioni, esse non vengono pesate fra le attività diverse e quindi non rilevano ai fini del calcolo della commercialità o meno dell'ente.

LA TASSAZIONE DI UN ETS

Una volta definita la commercialità o non commercialità dell'Ets si procederà a determinare il reddito imponibile, sul quale verranno calcolate le imposte da versare.

Se l'Ets è "non commerciale" saranno tassati, ai fini delle imposte sui redditi, solamente i ricavi derivanti da attività di interesse generale svolte con modalità commerciali e quelli da attività diverse. All'interno di questi ultimi rientrano anche gli eventuali ricavi da sponsorizzazioni: essi non rilevano come detto ai fini del calcolo della commercialità dell'ente ma la loro natura rimane di per sé commerciale.

Qualora invece l'Ets si qualifichi come "commerciale", andranno ricomprese a tassazione tutte le entrate dell'esercizio, comprese quelle non commerciali: per tali Ets non è previsto alcun regime di tassazione agevolata.

I NUOVI REGIMI IVA PREVISTI

La nuova parte fiscale riguardante il Terzo settore entrerà in vigore a partire dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea.

Il regime forfetario è un regime agevolativo applicabile agli enti del Terzo settore (Ets) non commerciali, previsto dall'art. 80 del CTS.

Tale regime può essere applicato sia ai ricavi delle attività di interesse generale svolte con modalità commerciali che ai ricavi delle attività diverse; l'importante è che l'ente mantenga nel suo complesso la qualifica di "Ets non commerciale".

RICAVI	Coefficiente redditività Prestazioni Servizi	Coefficiente redditività Altre Attività
Fino a € 130.000	7%	5%
Da € 130.001 a € 300.000	10%	7%
Oltre € 300.000	17%	14%

Ai redditi così determinati, l'Ets non commerciale deve aggiungere gli eventuali redditi derivanti da: plusvalenze patrimoniali; sopravvenienze attive; dividendi; proventi immobiliari.

Nel caso in cui un ente eserciti sia attività di prestazione di servizi che altre attività, non è previsto che possa applicare, per ciascuna categoria di ricavi, le relative aliquote. Esso dovrà, invece, applicare il coefficiente relativo alla categoria di ricavi prevalente che, in caso di mancanza di annotazione specifica, sarà considerata quella delle prestazioni di servizi.

Per accedere a questo regime forfetario, l'Ets deve esercitare la relativa opzione nella dichiarazione annuale dei redditi.

REGIME IVA PER APS E ODV

In relazione alle attività commerciali svolte, le associazioni di promozione sociale (Aps) e le organizzazioni di volontariato (Odv) possono applicare un regime forfetario "speciale" previsto e disciplinato dall'art. 86 del codice del Terzo settore, a condizione che nel periodo d'imposta precedente non abbiano percepito ricavi commerciali superiori a 130.000 euro.

Tipo ente	Ricavi commerciali	Coefficiente redditività
ODV	Fino a € 130.000	1%
APS	Fino a € 130.000	3%

Per accedere al regime forfetario, l'ente deve esercitare la relativa opzione nella dichiarazione annuale dei redditi o nella dichiarazione di inizio attività ai fini Iva, comunicando di presumere la sussistenza dei requisiti di accesso al regime.

Le Aps ed Odv in regime forfetario "speciale" sono esonerate dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi.

ABROGAZIONI E MODIFICHE LEGISLATIVE

Nel momento in cui la nuova parte fiscale sarà pienamente applicabile, agli Ets non si applicherà più il cosiddetto "Regime 398" il quale da quel momento sarà abrogato anche per le associazioni che non diventeranno Ets, con l'unica eccezione delle associazioni sportive dilettantistiche (Asd), alle quali tale regime continuerà ad applicarsi.